

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1904

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FACCHETTI, BOZZI, ZANONE, BATTISTUZZI, PATUELLI,
FERRARI GIORGIO, SERRENTINO, D'AQUINO, DE LUCA,
STERPA, BASLINI**

Presentata il 12 luglio 1984

**Nuovo ordinamento del sistema pensionistico e revisione
dell'ordinamento dell'INPS**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema pensionistico italiano è caratterizzato da gravi disfunzioni che incidono negativamente sulla qualità della vita di vaste categorie di cittadini.

Le disfunzioni sono di ordine funzionale e di ordine finanziario. Sul piano funzionale c'è da sottolineare la lentezza con cui soprattutto l'INPS adempie i propri compiti con grave pregiudizio per l'efficienza del servizio che è un elemento indispensabile per la validità o la credibilità di ogni sistema di sicurezza sociale. Sul piano finanziario si assiste al vistoso aumento del *deficit* previdenziale che alla

distanza potrebbe mettere in discussione la stessa certezza dei trattamenti pensionistici.

Le predette disfunzioni traggono la loro origine in larga parte dalla selva di norme in materia pensionistica che si sono stratificate nel corso degli anni, dando luogo a gravi difficoltà interpretative ed applicative per gli stessi « addetti ai lavori » ed a gravi disparità di trattamento, a parità di condizioni, tra le varie categorie dei lavoratori.

L'altra fonte di problemi, specie di ordine finanziario, è costituita dalla lunga serie di concessioni di tipo assistenziale

che si sono verificate in questi ultimi anni, cui solo di recente e solo in parte si è posto rimedio attraverso una serie di iniziative legislative specifiche, tra le quali quelle in materia di invalidità pensionabile, la cui adozione ha costituito una tappa importante per il riequilibrio finanziario del settore previdenziale.

I liberali presentano in Parlamento una propria proposta di legge in campo pensionistico allo scopo di mettere ordine in tale intricata materia, restituire certezza al sistema previdenziale, certezza che può derivare solo da uno stabile equilibrio economico del settore, eliminare disparità di trattamento tra le varie categorie di lavoratori a parità di contribuzione, rendere trasparente e socialmente motivato l'apporto dei fondi statali al sistema previdenziale, creare le condizioni per lo sviluppo di un'ampia previdenza integrativa di tipo volontaristico.

Gli elementi di fondo della presente proposta di legge sono i seguenti:

a) la separazione netta tra assistenza e previdenza;

b) l'omogeneizzazione dei diversi trattamenti pensionistici superando così la coesistenza di privilegi ingiustificati e di gravi lacune, attraverso l'applicazione della disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dal presente progetto ai lavoratori, sia dipendenti, pubblici e privati, sia autonomi;

c) la salvaguardia ampia dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative, nel senso che le nuove norme si applicano esclusivamente ai nuovi iscritti, a coloro che non hanno raggiunto il limite di pensionabilità minima ed a tutti gli altri che ne facciano esplicita richiesta e che comunque tutti conservano la pensione già maturata secondo le regole previgenti;

d) la salvaguardia della pluralità previdenziale con l'inclusione di norme che consentono alle varie categorie di lavoratori che vi aspirino di ottenere l'autonomia previdenziale;

e) l'articolazione del sistema pensionistico su tre livelli: pensione sociale, pensione ordinaria, pensione integrativa volontaria.

La pensione sociale, integralmente finanziata con fondi statali, viene attribuita a tutti i cittadini ultrasessantacinquenni con un reddito inferiore a 15.000.000 annui. In tal modo viene assicurato un livello di pensionamento minimo a tutti i cittadini non abbienti; adottando, inoltre, il riferimento al reddito personale, temperato da un riferimento al reddito del coniuge, al fine di evitare comportamenti elusivi si attribuisce la pensione sociale a molte casalinghe.

La pensione sociale ampliata nel suo campo di applicazione viene a sostituire le norme riguardanti l'integrazione al minimo delle pensioni, ciò al fine di conseguire due obiettivi: in primo luogo legare l'intervento dei fondi statali per il sostegno delle pensioni ad un preciso requisito di reddito, quindi, a motivazioni sociali reali (in linea con la normativa di recente introdotta in materia di trattamenti minimi di pensione); in secondo luogo realizzare la trasparenza dell'intervento dei fondi pubblici a sostegno del settore previdenziale.

La pensione ordinaria obbligatoria, finanziata integralmente con i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, è assegnata a tutti i lavoratori dipendenti od autonomi al compimento del sessantacinquesimo anno di età ed è calcolata in base all'anzianità di lavoro ed alla retribuzione del periodo finale di lavoro.

La pensione integrativa volontaria è attribuita a tutti i lavoratori dipendenti od autonomi che intendano avvalersene ed è commisurata esclusivamente alla capitalizzazione dei premi o dei contributi versati dai lavoratori;

f) la graduale elevazione e parificazione, entro il 1995, dell'età pensionabile a 65 anni per tutte le gestioni;

g) l'introduzione di un meccanismo di indicizzazione delle pensioni legato alla

dinamica del monte contributi in modo da assicurare un equilibrio finanziario duraturo della fascia obbligatoria;

h) la possibilità di cumulo tra redditi e pensioni fino alla misura del doppio trattamento minimo del regime generale dell'assicurazione generale obbligatoria equiparato alla pensione sociale;

i) la graduale parificazione delle aliquote contributive di tutte le gestioni, oggi assai differenziate, e l'unificazione dei criteri di calcolo della pensione in rapporto alla retribuzione pensionabile ed agli anni di contribuzione per tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati; in rapporto, invece, al reddito pensionabile ed agli anni di contribuzione per i lavoratori autonomi, così da attribuire pensioni direttamente collegate ai redditi di impresa e garantire più eque forme di finanziamento;

l) la delega al Governo per la ristrutturazione dell'INPS;

m) il riequilibrio della composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'INPS.

In definitiva, dunque, la presente proposta di legge, attraverso l'individuazione precisa delle diverse fasce pensionistiche e delle rispettive fonti di finanziamento, soddisfa la condizione fondamentale per un'efficace riforma dell'attuale sistema pensionistico: la separazione definitiva e non eludibile fra previdenza ed assistenza. Ciò consentirà, infatti, di evitare che i carichi di natura assistenziale che attualmente gravano sulle gestioni previdenziali continuino a determinare effetti di eccessivo contenimento delle prestazioni previdenziali anche in presenza di forti anzianità contributive.

Dal punto di vista finanziario, inoltre, la presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Per quanto riguarda l'area previdenziale prevede, infatti, un meccanismo di indicizzazione legato alla dinamica del mon-

te contributi che garantisce in ogni caso il pareggio del monte pensioni col monte contributi, cioè l'equilibrio e, quindi, l'autosufficienza finanziaria delle varie gestioni.

Quanto, invece, all'area assistenziale, la elevazione dell'importo della pensione sociale e l'estensione della stessa ad una più ampia fascia di cittadini sono grosso modo compensate dall'abolizione delle norme sull'integrazione al minimo delle pensioni che viene equiparata alla pensione sociale sia come importo, sia sotto il profilo dei più rigorosi requisiti di reddito necessari.

Il finanziamento della pensione sociale avverrà in concreto utilizzando gli attuali apporti dello Stato all'INPS ed eventuali ulteriori apporti da determinarsi e da coprire in sede di legge finanziaria.

Si illustrano qui di seguito i singoli articoli.

TITOLO I

Articolo 1. — Stabilisce che la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti cui al presente progetto si applica ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, ed ai lavoratori autonomi, con limitate eccezioni per le categorie dirigenziali e ciò per le peculiari caratteristiche di tali rapporti di lavoro e per la minore durata media delle contribuzioni previdenziali nella posizione dirigenziale.

In particolare, l'applicabilità è prevista per i nuovi iscritti e per coloro i quali pur risultando, alla data di entrata in vigore della legge, già iscritti agli istituti previdenziali non abbiano superato il periodo di pensionabilità minima.

Viene prevista, inoltre la possibilità per i lavoratori iscritti agli istituti previdenziali che abbiano superato il periodo di pensionabilità minima di rientrare nel campo di applicazione della nuova disciplina legislativa dietro richiesta degli interessati.

Per i lavoratori cui si applica la nuova normativa è prevista in ogni caso la

salvaguardia dell'importo di pensione già maturato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 2. — Prevede l'articolazione del sistema pensionistico in tre livelli di prestazioni previdenziali:

- a) pensione sociale;
- b) pensione ordinaria obbligatoria;
- c) pensione integrativa volontaria.

Articolo 3. — Specifica le caratteristiche della pensione sociale. In primo luogo determina i requisiti necessari per poter beneficiare di tale forma di previdenza stabilendone la attribuzione a tutti i cittadini ultrasessantacinquenni con reddito non superiore a 5.000.000 annui netti e solo per la quota necessaria al raggiungimento di tale livello retributivo.

Prevede, inoltre, la rivalutazione annuale del limite di reddito nella misura determinata dalla legge finanziaria.

In secondo luogo affida la gestione della pensione sociale all'INPS e stabilisce che il suo finanziamento si realizzi esclusivamente attraverso gli apporti dello Stato.

Stabilisce, infine, la sostituzione delle norme concernenti le integrazioni al minimo delle pensioni con il nuovo meccanismo sulle pensioni sociali.

Articolo 4. — Prevede la corresponsione ai lavoratori dipendenti od autonomi, al compimento del 65° anno di età, della pensione ordinaria obbligatoria, fissandone la misura massima nell'85 per cento rispettivamente della retribuzione annua pensionabile, e del reddito pensionabile, al 40° anno di anzianità contributiva.

Articolo 5. — Delinea il principio della libertà per tutti i lavoratori di poter beneficiare di forme previdenziali integrative della pensione obbligatoria ordinaria, secondo il principio della capitalizzazione dei contributi versati dai lavoratori.

Precisa tale concetto individuando in organismi di previdenza, istituiti anche in

sede aziendale o in imprese assicuratrici private, i soggetti erogatori delle prestazioni previdenziali integrative.

Delega, infine, il Governo ad introdurre criteri generali il cui rispetto costituisca presupposto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato agli organismi integrativi predetti.

Articolo 6. — Fissa il limite di età per aver diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia al compimento del 65° anno di età a condizione che siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati od accreditati almeno 20 anni di contribuzione.

Prevede per l'assicurato la facoltà di optare per la pensione al compimento del 60° anno di età, sempreché, questi possa far valere i requisiti minimi assicurativi previsti per la corresponsione della pensione ordinaria di vecchiaia e riconosce il diritto alla pensione ordinaria di anzianità quando risultino versati od accreditati in favore dell'assicurato almeno 35 anni di contribuzione.

Conferma i diversi limiti di età previsti dalle leggi vigenti per particolari categorie di lavoratori e delega al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la disciplina dei limiti di età per lavori particolarmente usuranti.

Prevede infine, la delega al Governo per uniformare, entro il 31 dicembre 1995, i limiti di età ed i requisiti contributivi previsti i vari ordinamenti pensionistici.

TITOLO II

Articolo 7. — Stabilisce debba considerarsi retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali l'intero corrispettivo che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in virtù della prestazione lavorativa al lordo di qualsiasi trattenuta, e conferisce delega al Governo per la individuazione delle prestazioni in denaro escluse dal calcolo della retribuzione annua imponibile e pensionabile.

Articolo 8. — Fissa in lire 35 milioni, adeguate annualmente al 100 per cento del costo della vita il limite massimo di retribuzione annua pensionabile ed imponibile.

Per i soggetti in possesso dei requisiti minimi contributivi iscritti a forme di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria che non prevedono un limite massimo di retribuzione pensionabile ed imponibile o ne prevedono una superiore stabilisce la facoltà di richiedere la determinazione dell'importo della pensione, nel primo caso, con riferimento all'ammontare della retribuzione pensionabile maturata al 31 dicembre 1984, rivalutata annualmente al 100 per cento del costo della vita e, nel secondo caso, con riferimento al tetto previsto dal rispettivo ordinamento alla stessa data.

Articolo 9. — Determina i criteri per il calcolo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria prendendo come riferimento la decima parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di lavoro risultante dalle 520 settimane di contribuzione antecedente la decorrenza della pensione.

Articolo 10. — Stabilisce che le pensioni obbligatorie di invalidità, vecchiaia e superstiti siano rivalutate semestralmente in misura percentuale pari all'aumento del monte contributi e, comunque, in misura non superiore al 100 per cento e non inferiore all'80 per cento dell'aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT nel semestre precedente.

Prevede, nel caso di rivalutazione delle pensioni superiore od inferiore all'aumento del monte contributi, rispettivamente la riduzione o la rivalutazione dei contributi previdenziali in modo da garantire in ogni caso il pareggio del monte pensioni, escluse le pensioni sociali, con il monte contributi.

Articolo 11. — Prevede una serie di deleghe al Governo finalizzate a:

1) introdurre una nuova disciplina in materia di cumulo fra pensioni di invalidi-

tà, vecchiaia e superstiti e reddito da lavoro dipendente ed autonomo e/o altri trattamenti previdenziali, secondo i seguenti principi:

a) cumulabilità delle pensioni dirette ed indirette fino alla misura del doppio trattamento minimo del regime generale dell'AGO, ad eccezione delle pensioni ai superstiti in caso di titolari o contitolari minori, invece interamente cumulabili;

b) conservazione di eventuali trattamenti più favorevoli per le pensioni con decorrenza anteriore all'entrata in vigore delle norme delegate;

2) escludere la cumulabilità delle pensioni anticipate e di anzianità con i redditi da lavoro dipendente e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione;

3) rivedere la disciplina dell'adeguamento delle pensioni nel caso di titolarità di due o più trattamenti consentendo l'adeguamento di tutti i trattamenti pensionistici;

4) ridisciplinare la materia degli assegni familiari e delle maggiorazioni degli assegni stessi, collegandone la corresponsione, da effettuarsi mediante detrazioni fiscali, esclusivamente al numero delle persone a carico;

5) rivedere la disciplina del contenzioso amministrativo in materia di contributi e prestazioni delle gestioni previdenziali ed assistenziali, obbligatorie e volontarie, allo scopo di conseguire una maggiore speditezza e semplicità delle procedure;

6) introdurre una nuova disciplina in materia di prestazioni di disoccupazione in agricoltura al fine di consentire la loro erogazione solo per i periodi di effettiva disoccupazione;

7) istituire l'anagrafe delle imprese agricole.

Articolo 12. — Delega al Governo l'emana-
zione di norme rivolte alla graduale

parificazione delle aliquote contributive destinate al finanziamento delle gestioni pensionistiche.

Articolo 13. — Affida all'INPS ed agli enti che ne abbiano attualmente la facoltà la gestione dell'assicurazione obbligatoria indennità, vecchiaia e superstiti.

Delega il Governo all'emanazione di norme che determinino il contributo perequativo dovuto in ragione del raffronto tra il rapporto iscritti-pensionati presente nell'assicurazione generale obbligatoria e quello iscritti-pensionati presente nelle singole gestioni o enti esonerati.

Conferisce delega al Governo affinché, attraverso un apposito procedimento amministrativo, su richiesta di particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi, possano sorgere nuovi enti gestori dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

TITOLO III

Articolo 14. — Delega il Governo ad emanare norme intese a rivedere le disposizioni sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali al fine di parificare il trattamento pensionistico di tali lavoratori autonomi a quello dei dipendenti privati e pubblici secondo i seguenti criteri direttivi:

1) determinazione dell'importo annuo delle pensioni in misura pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al 2,125 per cento del reddito annuo pensionabile determinato sulla base della media dei redditi d'impresa relativi ai dieci anni solari, o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione, rivalutati in relazione al costo della vita;

2) parificazione dell'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a quello del trattamento minimo del fondo dei lavoratori dipendenti;

3) parificazione del tetto contributivo e pensionistico a quello dei lavoratori dipendenti;

4) determinazione dei contributi dovuti alla gestione in misura percentuale sul reddito di impresa in modo da garantire il pareggio patrimoniale delle gestioni stesse.

Articolo 15. — Delega il Governo ad emanare norme intese a rivedere le disposizioni sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, al fine di parificare il trattamento pensionistico di detti lavoratori a quello dei dipendenti privati e pubblici, stabilendo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) determinazione dell'importo annuo delle pensioni in misura pari, per ogni anno d'iscrizione e contribuzione, al 2,125 per cento del reddito complessivo annuo pensionabile quali risulta dalla media dei redditi relativi ai dieci anni solari, o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione, ottenuti sulla base del reddito agrario integrato da redditi convenzionali, e rivalutabili in relazione al costo della vita;

2) parificazione dell'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a quello del trattamento minimo del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;

3) parificazione del tetto contributivo e pensionistico a quello dei lavoratori dipendenti;

4) determinazione dei contributi dovuti alla gestione in misura percentuale sul reddito agrario e sul reddito convenzionale, fermo restando, un contributo di solidarietà a carico dello Stato, stante lo sfavorevole rapporto assicurati-pensionati, in modo da garantire l'equilibrio economico della gestione stessa;

5) determinazione annuale del reddito convenzionale in misura pari alla retribuzione lorda contrattuale degli operai agricoli nell'anno precedente.

TITOLO IV

Articolo 16. — Attribuisce delega al Governo per l'emanazione di norme dirette a riorganizzare l'Istituto nazionale della previdenza sociale al fine di metterlo in condizione di adempiere più tempestivamente ed efficacemente alle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento al calcolo ed al ricalcolo delle prestazioni previdenziali, all'erogazione delle stesse ed al loro adeguamento.

Articolo 17. — Disciplina la procedura per la nomina della presidenza e del consiglio di amministrazione dell'INPS e regola la composizione del consiglio di am-

ministrazione dell'INPS, prevedendo una riduzione dei membri.

Articolo 18. — Disciplina la composizione del collegio sindacale ed indica i requisiti di democraticità e rappresentatività richiesti ai sindacati per accedere a tale organo.

Articolo 19. — Delega il Governo ad emanare, un testo unico in materia previdenziale, con facoltà di apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per il migliore coordinamento delle norme stesse, per eliminare eventuali contrasti con i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge, per conseguire maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1.

(Campo di applicazione).

Le norme della presente legge sulla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, si applicano ai lavoratori dipendenti privati e pubblici ed ai lavoratori autonomi.

È riconosciuta ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti statali ed equiparati, ai giornalisti professionisti iscritti all'INPGI nonché ai dirigenti di azienda iscritti all'INPDAI la facoltà di optare per la conservazione dei rispettivi ordinamenti pensionistici.

Il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme dirette a consentire l'iscrizione all'INPDAI dei dirigenti di aziende private oggi esclusi.

Le norme della presente legge si applicano ai lavoratori iscritti agli istituti previdenziali, che non abbiano ancora superato, all'entrata in vigore della presente legge, il periodo di pensionabilità minima, ed agli iscritti successivamente all'entrata in vigore della stessa.

Le norme predette sono inoltre applicate ai lavoratori iscritti agli istituti previdenziali che abbiano superato il periodo di pensionabilità minima che ne facciano richiesta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i lavoratori cui si applica la presente legge, ai sensi dei commi precedenti, ed iscritti alle forme di previdenza esclusive esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammonta-

re della pensione è determinato sommando la pensione maturata secondo la normativa vigente nell'ordinamento di appartenenza anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, con il trattamento pensionistico maturato successivamente a tale data secondo le regole del regime generale di assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti.

ART. 2.

(Articolazione del sistema pensionistico).

Il sistema pensionistico è articolato sui seguenti tre tipi di trattamento pensionistico:

a) pensione sociale, attribuita a tutti i cittadini ultra-sessantacinquenni, al di sotto di un determinato livello di reddito, secondo le modalità previste dalla presente legge e finanziata dallo Stato;

b) pensione ordinaria obbligatoria, relativa all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità vecchiaia e superstiti, attribuita ai lavoratori dipendenti privati o pubblici ed autonomi, commisurata in base al metodo della ripartizione, rapportata alla retribuzione od al reddito dell'ultimo periodo di lavoro ed alla anzianità di lavoro e finanziata esclusivamente con contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro;

c) pensione integrativa volontaria, attribuibile a tutti i lavoratori che intendano avvalersene, commisurata alla capitalizzazione dei contributi o premi versati e finanziata integralmente dagli stessi.

ART. 3.

(Pensione sociale).

La pensione sociale è attribuita a tutti i cittadini che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, possessori di un reddito non superiore a cinque milioni annui netti, compresa la pensione sociale,

a condizione che il coniuge non legalmente separato, non abbia un reddito netto annuo superiore a 8 milioni.

La pensione sociale è attribuita solo nella misura necessaria al raggiungimento del livello di reddito di cinque milioni annui netti.

I limiti di reddito di cui al primo comma sono rivalutati ogni anno a partire dal 1° gennaio 1985 in sede di legge finanziaria.

La pensione sociale è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e finanziata integralmente dallo Stato.

Le nuove norme sulla pensione sociale di cui al presente articolo sostituiscono le norme concernenti le integrazioni al minimo delle pensioni.

ART. 4.

(Pensione ordinaria obbligatoria).

La pensione ordinaria obbligatoria è attribuita ai lavoratori dipendenti od autonomi che ne hanno conseguito il diritto al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito annuo pensionabile per i lavoratori autonomi ed alla retribuzione annua pensionabile, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, per i lavoratori dipendenti è fissata nell'85 per cento al quarantesimo anno di anzianità contributiva.

Le misure intermedie della percentuale indicata nel comma precedente sono determinate nella tabella A allegata alla presente legge.

ART. 5.

(Pensione integrativa volontaria).

La pensione integrativa è attribuita a tutti i lavoratori dipendenti od autonomi che intendano avvalersene ed è commisurata esclusivamente alla capitalizzazione

dei contributi o dei premi versati dai lavoratori.

La gestione e l'erogazione dei trattamenti integrativi delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti può essere effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, da appositi organismi istituiti anche in ambito aziendale e mediante specifici accordi contrattuali che possono essere dotati di personalità giuridica privata oppure da imprese di assicurazione autorizzate per legge all'esercizio dell'assicurazione sulla vita a seguito di contratti individuali o di apposite convenzioni stipulate dalle aziende.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le norme in base alle quali le imprese di assicurazione devono gestire la previdenza integrativa volontaria. Con lo stesso decreto sono fissati i requisiti e le garanzie patrimoniali necessarie affinché le imprese di assicurazione siano autorizzate all'esercizio della previdenza integrativa volontaria.

Con delega da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad emanare norme aventi forza di legge al cui rispetto sono tenuti gli organismi di previdenza integrativa ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, secondo i seguenti criteri direttivi:

1) la gestione integrativa deve essere finanziariamente autosufficiente e non gravare direttamente od indirettamente sulla finanza pubblica;

2) devono essere previsti requisiti e garanzie di carattere patrimoniale e finanziario a tutela degli interessi degli assicurati.

Agli effetti del trattamento fiscale del reddito del lavoratore si applicano alla contribuzione versata alla gestione integrativa i benefici previsti per i contributi versati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

ART. 6.

(Età del pensionamento).

Il limite di età per aver diritto alla pensione ordinaria obbligatoria di vecchiaia è fissato al compimento del sessantacinquesimo anno di età, purché risultino trascorsi almeno venti anni dall'inizio della assicurazione e risultino versati od accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione.

L'assicurato può optare per la pensione al compimento dell'età di sessanta anni, sempreché possa far valere i requisiti minimi contributivi di cui al precedente comma.

I diversi limiti di età previsti dalle norme attualmente in vigore restano fermi per i lavoratori non vedenti, i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, i lavoratori marittimi, il personale di volo, i lavoratori dello spettacolo, gli appartenenti alle forze armate e al corpo di polizia dello Stato.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, norme aventi forza di legge intese a disciplinare i limiti di età per le attività usuranti e particolarmente usuranti secondo i seguenti criteri direttivi:

a) l'anticipazione dell'età pensionabile, a richiesta del lavoratore, non può superare i due mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti e i 4 mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti. In nessun caso il limite di età per l'esercizio della facoltà di opzione può essere inferiore ai 55 anni per i lavoratori adibiti ad attività usuranti ed ai 50 anni per i lavoratori adibiti ad attività particolarmente usuranti;

b) per ogni anno di occupazione in attività usuranti o particolarmente usuranti sono attribuiti rispettivamente due o quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, fino ad un massimo di 60 mesi in tutta la vita

assicurativa per le attività usuranti e di 120 mesi per le attività particolarmente usuranti;

c) per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti anticipati è corrisposta una contribuzione integrativa a carico del datore di lavoro;

d) devono essere indicate le attività usuranti e quelle particolarmente usuranti, nonché le categorie dei lavoratori addetti a tali attività.

Fino alla emanazione delle norme di cui al comma precedente restano in vigore le discipline speciali vigenti in materia.

Il diritto alla pensione ordinaria di anzianità è riconosciuto quando risultino versati od accreditati in favore dell'assicurato almeno trentacinque anni di contribuzioni.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi forza di legge intese ad uniformare, entro il 31 dicembre 1995, al limite di età ed ai requisiti contributivi di cui al presente articolo i diversi ordinamenti pensionistici attualmente in vigore.

TITOLO II

NORME SUL REGIME GENERALE DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI E PUBBLICI

ART. 7.

(Retribuzione imponibile e pensionabile).

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore ri-

ceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi trattenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, norme aventi forza di legge dirette ad individuare le prestazioni in denaro escluse dal calcolo della retribuzione annua imponibile e pensionabile per la assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Tali norme devono prevedere l'esclusione delle prestazioni *una tantum* e delle indennità e dei rimborsi connessi con la natura della prestazione di lavoro.

ART. 8.

(Massimale di retribuzione pensionabile ed imponibile).

A decorrere dal periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge il limite massimo di retribuzione annua, imponibile e pensionabile ai fini del regime generale obbligatorio e delle forme di previdenza sostitutive esclusive ed esonerative del regime generale, è fissato in lire 35 milioni.

Il limite predetto è adeguato annualmente al 100 per cento dell'aumento del costo della vita calcolato dall'ISTAT a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

I soggetti che abbiano raggiunto alla data di entrata in vigore della presente legge i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione e che siano iscritti alle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria le quali non prevedono un limite massimo di retribuzione pensionabile ed imponibile o ne prevedono uno superiore a quello di cui al presente articolo conservano facoltà di richiedere la determinazione dell'importo

della pensione, nel primo caso, con riferimento all'ammontare della retribuzione pensionabile maturata da ciascun lavoratore al 31 dicembre 1984 in base al rispettivo ordinamento; l'ammontare che viene rivalutato annualmente al 100 per cento della dinamica del costo della vita, e, nel secondo caso, con riferimento al limite previsto, alla medesima data, dal rispettivo ordinamento.

ART. 9.

(Determinazione della retribuzione annua pensionabile).

Il comma ottavo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria è costituita dalla decima parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria risultante dalle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione ».

Il quattordicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Qualora il numero delle settimane di contribuzione utile per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 520, fermo restando quanto previsto dai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti ».

Per le pensioni liquidate con decorrenza da una data compresa fra il 1° gennaio 1985 e il 31 dicembre 1989 il numero delle settimane di riferimento di cui all'articolo 3, ottavo comma, della legge 29

maggio 1982, n. 297, è aumentato del numero di settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1985 ed il momento di presentazione della domanda di pensione.

ART. 10.

*(Indicizzazione delle pensioni
e norme di salvaguardia).*

Ogni sei mesi, con effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti sono rivalutati in misura percentuale pari all'aumento del monte contributi al fine di garantire la corrispondenza del monte pensioni, escluse le pensioni sociali, con il monte contributi.

L'importo della rivalutazione percentuale delle pensioni di cui al comma precedente è fissato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto.

Qualora la rivalutazione delle pensioni effettuata ai sensi del primo comma dia luogo ad un incremento percentuale delle stesse inferiore all'80 per cento dell'aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT nel semestre precedente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, rivaluta i contributi previdenziali in modo da garantire in ogni caso la copertura finanziaria della rivalutazione delle pensioni nella misura dell'80 per cento dell'aumento del costo vita verificatosi nel semestre antecedente.

In ogni caso la rivalutazione delle pensioni di cui al presente articolo non può superare il 100 per cento della percentuale di variazione del costo vita verificatosi nel semestre precedente.

Nel caso in cui l'aumento del monte contributi consenta una rivalutazione delle pensioni superiore al 100 per cento della percentuale di variazione del costo vita, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, con proprio decreto, alla riduzione dei contributi necessaria a riportare in pareggio il monte contributi e il monte pensioni.

ART. 11.

(Delega per l'emanazione di norme in materia di assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti pubblici e privati).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi forza di legge intese a:

a) introdurre una nuova disciplina in materia di cumulo fra pensioni di invalidità e vecchiaia e reddito da lavoro dipendente, ed altri trattamenti previdenziali, consentendo la piena cumulabilità con i redditi da lavoro o gli altri trattamenti previdenziali fino alla misura del doppio del trattamento minimo del regime generale dell'assicurazione generale obbligatoria equiparato alla pensione sociale, nonché la piena cumulabilità delle pensioni ai superstiti in caso vi siano titolari o co-titolari minori o equiparati e la conservazione di eventuali trattamenti più favorevoli per le pensioni con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della presente legge;

b) escludere la cumulabilità delle pensioni anticipate e di anzianità con i redditi da lavoro dipendente e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione;

c) rivedere la disciplina dell'adeguamento delle pensioni nel caso di titolarità di due o più trattamenti consentendo l'adeguamento di tutti i trattamenti pensionistici;

d) ridisciplinare la materia degli assegni familiari e delle maggiorazioni degli assegni stessi, la corresponsione dei quali deve essere collegata esclusivamente al numero delle persone a carico ed effettuata mediante detrazioni fiscali mensili;

e) rivedere la disciplina del contenzioso amministrativo in materia di contributi e prestazioni delle gestioni previdenziali ed assistenziali, obbligatorie e vo-

lontarie allo scopo di conseguire una maggiore speditezza e semplicità delle procedure;

f) introdurre una nuova disciplina in materia di prestazioni di disoccupazione in agricoltura al fine di consentire la loro erogazione solo per i periodi di effettiva disoccupazione stabilendo requisiti contributivi nella misura di duecentodue contributi giornalieri nel biennio precedente l'anno cui si riferisce la domanda, di cui centouno nell'ultimo anno;

g) istituire l'anagrafe delle imprese agricole.

ART. 12.

(Parificazione delle aliquote contributive).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a stabilire la graduale parificazione delle aliquote contributive dovute per il finanziamento delle gestioni pensionistiche. Detta parificazione deve essere portata a termine entro il decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

(Gestione della assicurazione generale obbligatoria di invalidità vecchiaia e superstiti).

La gestione della assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi è attribuita all'INPS ed agli altri enti od istituti che gestiscono in via sostitutiva, esonerativa od esclusiva l'assicurazione obbligatoria di anzianità, vecchiaia e superstiti. Detti enti od istituti conservano la propria autonomia.

Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi forza di legge per l'introduzione di un contributo perequativo da determinarsi in

ragione del raffronto obiettivo tra il rapporto fra iscritti e pensionati presenti nell'assicurazione generale obbligatoria e quello tra iscritti e pensionati nelle singole gestioni od enti esonerati.

Il Governo è, altresì, delegato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare norme dirette a regolamentare il regime di esonero già stabilito dalla legislazione vigente, istituendo uno specifico procedimento amministrativo diretto a consentire, su domanda di particolari categorie di lavoratori dipendenti od autonomi la delega, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad enti di nuova costituzione della gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

TITOLO III

GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI

ART. 14.

(Delega ad emanare norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani e degli esercenti attività commerciali).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme intese a rivedere le disposizioni sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali al fine di parificare il trattamento pensionistico di tali lavoratori autonomi a quello dei dipendenti privati e pubblici.

La disciplina della predetta materia deve essere uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) determinazione dell'importo annuo delle pensioni in misura pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al 2,125 per cento del reddito annuo pen-

sionabile determinato sulla base della media dei redditi d'impresa relativi ai dieci anni solari, o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione, rivalutati in relazione al costo della vita;

2) parificazione dell'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a quello del trattamento minimo del fondo dei lavoratori dipendenti;

3) parificazione del tetto contributivo e pensionistico a quello dei lavoratori dipendenti;

4) determinazione dei contributi dovuti alla gestione in misura percentuale sul reddito di impresa in modo da garantire il pareggio patrimoniale delle gestioni stesse.

ART. 15.

(Delega ad emanare norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme intese a rivedere le disposizioni sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, al fine di parificare il trattamento pensionistico di detti lavoratori a quello dei dipendenti privati e pubblici.

La disciplina della predetta materia deve essere uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) determinazione dell'importo annuo delle pensioni in misura pari, per ogni anno d'iscrizione e contribuzione, al 2,125 per cento del reddito complessivo annuo pensionabile quale risulta dalla media dei redditi relativi ai dieci anni solari, o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione, ottenuti sulla base del reddito agrario integrato da redditi convenzionali e rivalutati in relazione al costo della vita:

2) parificazione dell'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a quello del trattamento minimo del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;

3) parificazione del tetto contributivo e pensionistico a quello dei lavoratori dipendenti;

4) determinazione dei contributi dovuti alla gestione in misura percentuale sul reddito agrario e sul reddito convenzionale, fermo restando un contributo di solidarietà a carico dello Stato, stante lo sfavorevole rapporto assicurati-pensionati, in modo da garantire l'equilibrio economico della gestione stessa;

5) determinazione annuale, mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del reddito convenzionale in misura pari alla retribuzione lorda contrattuale degli operai agricoli nell'anno precedente. Detto reddito convenzionale è diminuito per le imprese ubicate nei territori montani.

TITOLO IV

RISTRUTTURAZIONE DELL'INPS

ART. 16.

(Delega al Governo per la ristrutturazione dell'INPS).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la riorganizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al fine di metterlo in condizioni di adempiere più tempestivamente ed efficacemente alle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento al calcolo ed al ricalcolo delle prestazioni previdenziali, all'erogazione delle stesse ed al loro adeguamento, secondo i seguenti principi direttivi:

1) costituzione di un Comitato di presidenza composto dal presidente e vicepresidente cui vanno demandati i com-

piti di gestione dell'INPS e di determinazione degli argomenti da sottoporre al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo;

2) articolazione dell'ente secondo una struttura territorialmente e funzionalmente decentrata e previsione di strumenti di collegamento e coordinamento con gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) unitarietà della gestione finanziaria e patrimoniale per tutte le attività istituzionali relative ai servizi affidati all'azienda da disposizioni di legge o di regolamento;

4) costituzione di un Comitato esecutivo composto di 5 membri ed eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio.

Al Comitato esecutivo sono attribuiti poteri di gestione, di organizzazione e di governo delle strutture aziendali e del personale;

5) vigilanza sull'attività dell'Istituto da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che esercita le relative funzioni di concerto col Ministero del tesoro.

ART. 17.

(Presidenza e consiglio di amministrazione dell'INPS).

Il presidente ed i due vicepresidenti dell'INPS sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il consiglio di amministrazione dell'INPS è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed è composto da otto membri scelti fra esperti in materia di lavoro e previdenza sociale e tecnica organizzativa, nonché dal presidente e dai due vicepresidenti dell'istituto.

ART. 18.

(Collegio sindacale dell'INPS).

Il collegio sindacale dell'INPS è nominato con la procedura prevista per i membri del consiglio di amministrazione ed è composto complessivamente da undici rappresentanti di sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Possono far parte del collegio sindacale dell'INPS i rappresentanti di sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro che operino a livello nazionale o, almeno, interregionale, con presenza effettiva in almeno la metà delle regioni a statuto ordinario e speciale e che abbiano depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale i propri statuti, i quali debbono prevedere, a garanzia del loro ordinamento democratico interno, il voto libero e segreto per ogni deliberazione.

I rappresentanti di cui al comma precedente sono ripartiti nel seguente modo:

- 1) sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui uno dei quadri intermedi;
- 2) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
- 3) due rappresentanti dei datori di lavoro.

ART. 19.

(Testo unico).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, un testo unico in materia previdenziale, con facoltà di apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per il migliore coordinamento delle norme stesse, per eliminare eventuali contrasti con i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge, per conseguire maggiore speditezza e semplicità delle procedure amministrative.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA

PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI OD AL REDDITO D'IMPRESA PER I LAVORATORI AUTONOMI DAL 1° GENNAIO 1985

	PERCENTUALE (a)
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	
1	2,125
2	4,250
3	6,375
4	8,500
5	10,625
6	12,750
7	14,875
8	17,000
9	19,125
10	21,250
11	23,375
12	25,500
13	27,625
14	29,750
15	31,875
16	34,000
17	36,125
18	38,250
19	40,375
20	42,500
21	44,625
22	46,750
23	48,875
24	51,000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA

		PERCENTUALE
		(a)
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA		
25	53,125
26	55,250
27	57,375
28	59,500
29	61,625
30	63,750
31	65,875
32	68,000
33	70,125
34	72,250
35	74,375
36	76,500
37	78,625
38	80,750
39	82,875
40	85,000

(a) La frazione di anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando per 2,125 il numero delle settimane compreso nella frazione predetta.